

L.R. VENETO 23 ottobre 2009, n. 27 ⁽¹⁾.

Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 27 ottobre 2009, n. 88.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 maggio 2011, n. 708*, la *Delib.G.R. 13 maggio 2014, n. 710* e la *Delib.G.R. 5 agosto 2014, n. 1477*.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi.

2. La Regione, in conformità alle norme dell'Unione europea e della legislazione nazionale, nell'esercizio dei propri poteri, assicura l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo i seguenti obiettivi:

a) la tutela della salute dei consumatori e degli utenti anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente;

b) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla fruibilità da parte di soggetti diversamente abili, attivando efficaci sistemi di identificazione, rintracciabilità, monitoraggio e vigilanza;

c) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali e la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;

d) la promozione dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore e dell'utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione ⁽³⁾;

e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;

f) la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità per l'erogazione dei medesimi servizi secondo standard di qualità e di efficienza.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2583](#).

Art. 2

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

1. È istituito presso la struttura regionale competente il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è composto:

a) dall'assessore regionale competente per materia che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario regionale di settore;

b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, dalle stesse designato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti o da un suo delegato;

d) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione regionale comuni del Veneto;

e) da un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;

f) da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto.

3. Il Presidente del comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal comitato tra i componenti designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

4. Il comitato è costituito con decreto del presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

5. Con il decreto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale nomina altresì i supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2, nonché il segretario del comitato scelto tra i dipendenti, di categoria non inferiore alla D, della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti.

6. Le designazioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

7. I componenti del comitato di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli enti ed organismi che li hanno designati.

8. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del comitato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione del comitato continua ad operare la consulta regionale prezzi e consumi di cui all'[articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3](#) "Interventi in materia di tutela dei consumatori" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Funzionamento del comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno, e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario. Il presidente convoca il comitato anche su richiesta di un terzo dei componenti in carica.

2. Il comitato predispone la proposta di regolamento che disciplina il proprio funzionamento; la Giunta regionale approva la proposta, sentita la competente commissione consiliare.

3. La partecipazione al comitato a qualsiasi titolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Compiti del comitato.

1. Il comitato esprime pareri e formula proposte:

a) sugli atti di programmazione regionale e sui progetti di legge e di regolamento che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) sugli interventi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;

c) sulla definizione dei criteri per la concessione di contributi regionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5;

d) sui progetti di ricerca e di studio sui temi del consumo;

e) sulle attività dirette all'informazione e all'educazione dei consumatori e degli utenti e sulle iniziative volte a potenziare l'accesso alle procedure di conciliazione per la soluzione delle controversie.

Art. 5

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti ⁽⁴⁾.

1. È istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.

2. L'iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a

base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione nei tre anni precedenti;

e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l'iscrizione delle associazioni al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso.

4. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 settembre 2014, n. 1694](#).

Art. 6

Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti ⁽⁵⁾.

01. La Giunta regionale adotta iniziative riguardanti attività ritenute prioritarie per la tutela dei consumatori, quali:

a) attività di educazione ed informazione alimentare a tutela dei consumatori;

b) attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazioni di prodotti e servizi ⁽⁶⁾;

c) attività di educazione e informazione relativamente alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;

d) attività di informazione, educazione e formazione sotto il profilo etico e sociale, attività di educazione ed informazione relativamente all'erogazione di servizi di pubblica utilità;

e) azioni a favore della tutela e sicurezza della salute dei consumatori da realizzarsi nel rispetto della normativa statale;

f) attività di supporto e collaborazione, anche attraverso finanziamenti regionali, dell'attività operativa di enti o organismi riconosciuti dalle leggi dello Stato quali deputati all'azione di contrasto delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazione dei prodotti e servizi ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾;

f-bis) attività dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto di cui all'articolo 8-bis ⁽⁹⁾;

f-ter) l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali, per contrastare il fenomeno ed accrescere la cultura della legalità anche in relazione a quanto previsto dall'*articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48* "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile ⁽¹⁰⁾.

02. Gli interventi di cui al comma 01, possono essere realizzati direttamente dalla Regione o in collaborazione con gli enti locali, le altre Regioni, le Camere di Commercio o con altri soggetti pubblici o privati ⁽¹¹⁾.

1. Oltre alle attività di cui al comma 01 la Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, sentiti il comitato di cui all'articolo 2 e la competente commissione consiliare, può adottare il programma di cui al comma 2 delle iniziative proposte dalle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5 ⁽¹²⁾.

2. Il programma prevede:

a) [le iniziative che la Regione intende intraprendere direttamente a tutela dei consumatori e degli utenti. Gli interventi stabiliti possono essere realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le altre regioni, le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5, le camere di commercio o con altri soggetti pubblici o privati] ⁽¹³⁾;

b) le iniziative delle associazioni dei consumatori e degli utenti per la cui realizzazione vengono erogati contributi regionali. A tal fine le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 5, entro il 30 settembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale i progetti che intendono realizzare nell'anno successivo per i quali richiedono il finanziamento regionale, muniti di una relazione illustrativa delle finalità da raggiungere e del preventivo di spesa;

c) i contributi da erogare a sostegno della funzionalità ed organizzazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

d) la ripartizione delle risorse tra le varie iniziative. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi della lettera c) non può comunque eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i finanziamenti regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati ed i casi di revoca degli stessi ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

4. Fino a quando la Giunta regionale non ha stabilito i criteri e le modalità previsti dal comma 3, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità previsti dall'*articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3* e successive modifiche ed integrazioni.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 luglio 2017, n. 1134*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2583*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*).

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2583*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 maggio 2017, n. 11*.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 maggio 2017, n. 11*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*).

(12) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*). Il testo originale era così formulato: «1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno approva, sentiti il comitato di cui all'articolo 2 e la competente commissione consiliare, il programma delle iniziative da realizzare a tutela dei consumatori e degli utenti in base alle risorse disponibili.».

(13) Lettera abrogata dall'*art. 15, comma 3, L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*).

(14) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 4, L.R. 2 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 66, comma 1, della medesima legge](#)).

(15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 settembre 2014, n. 1694](#).

Art. 7

Informazione dei consumatori e degli utenti.

1. Il programma di cui all'articolo 6 prevede altresì iniziative dirette all'informazione e all'educazione dei consumatori e degli utenti, anche attraverso l'utilizzo più ampio dei mezzi di comunicazione e di strumenti telematici ⁽¹⁶⁾.
 2. La Giunta regionale, in collaborazione con le autorità sanitarie, scolastiche e le associazioni dei consumatori, promuove programmi di educazione al consumo per gli studenti, il personale docente ed i genitori.
 3. La Giunta regionale promuove programmi analoghi a quelli di cui al comma 2 nei confronti degli anziani e di altri soggetti appartenenti alle categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
-

(16) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2583](#).

Art. 8

Monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi.

1. Presso la struttura regionale competente è istituito l'osservatorio regionale dei prezzi.
2. L'osservatorio regionale dei prezzi cura, ai fini della programmazione delle politiche di settore, il monitoraggio permanente dei prezzi dei beni e servizi di particolare interesse per il consumatore e per l'utente, approfondendo e valutando le specificità degli andamenti regionali, con particolare riferimento ai prodotti tipici veneti.
3. L'attività di monitoraggio di cui al comma 2 può essere realizzata, oltre che con la collaborazione di altre strutture regionali, anche avvalendosi, previa apposita convenzione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di università,

di enti ed istituti di ricerca, delle autonomie locali, delle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 5 o di altri enti e soggetti pubblici o privati.

4. La Giunta regionale dispone studi, ricerche, indagini a fronte di dati evidenziati dall'osservatorio che rivelano l'esistenza di fenomeni distorsivi per il consumatore e per l'utente.

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei consumatori iscritte nel registro previsto dall'articolo 5, determina le modalità e i criteri procedurali per la costituzione e il funzionamento dell'osservatorio.

Art. 8-bis

Istituzione dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto ⁽¹⁷⁾.

1. La Regione, al fine di una corretta informazione ai consumatori e sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali e per contrastare il fenomeno medesimo, istituisce l'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 opera all'interno della competente struttura regionale afferente alla tutela del consumatore e svolge le attività di cui al comma 3 anche attraverso apposite convenzioni e accordi con le Prefetture, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Polizie municipali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge, principalmente, le seguenti attività:

a) indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori verso il fenomeno della contraffazione;

b) analisi d'impatto, anche socio-economico, del fenomeno della contraffazione sulle imprese e sull'occupazione;

c) campagne di sensibilizzazione sugli effetti del fenomeno della contraffazione, rivolte in particolare a studenti;

d) individuazione di politiche di lotta e contrasto al fenomeno della contraffazione;

e) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Per la predisposizione del programma delle attività di cui al comma 3, la competente struttura regionale convoca, almeno annualmente, un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria e i soggetti istituzionali di cui al comma 2.

5. La struttura regionale competente di cui al comma 2, predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la trasmette alla commissione consiliare competente.

(17) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 maggio 2017, n. 11*.

Art. 9

Provvedimenti per il contenimento dei prezzi al consumo.

1. La Giunta regionale promuove intese tra le associazioni dei consumatori e quelle dei produttori, dei commercianti e dei pubblici esercenti, volte a sostenere iniziative di difesa del potere di acquisto delle famiglie, anche attraverso l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo a prezzi contenuti e giustificati.

2. L'adesione alle iniziative di cui al comma 1 può costituire per le imprese un titolo di priorità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti regionali.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative delle intese di cui al comma 1 e le forme di comunicazione al pubblico delle imprese aderenti, anche prevedendo forme di collaborazione con gli enti locali e con le camere di commercio.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.250.000,00 per ognuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede:

a) quanto a euro 250.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate all'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 2 "Interventi a favore dei consumatori" e contestuale incremento dell'upb U0071 "Azioni a

sostegno dell'associazionismo per il commercio" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011;

b) quanto a euro 1.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell'upb U0071 "Azioni a sostegno dell'associazionismo per il commercio" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 11
Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3](#) "Interventi in materia di tutela dei consumatori" fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 2 e dal comma 4 dell'articolo 6;

b) la [legge regionale 5 marzo 1987, n. 19](#) "Modifiche e integrazioni della [legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3](#), concernente interventi in materia di tutela dei consumatori";

c) l'[articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)";

d) il comma 1 dell'[articolo 36 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
